

**FEDERKOMBAT**  
**FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE**  
**SHOOT BOXE MMA**

**VADEMECUM**  
**per l'Assemblea Nazionale**  
**Ordinaria Elettiva**

---

*[NOTA: il presente Vademecum costituisce un mero documento orientativo ed esplicativo contenente il riepilogo delle principali disposizioni Federali di riferimento e di primo orientamento in materia elettorale.*

*La Federazione, pertanto, declina ogni responsabilità per eventuali carenze, imperfezioni, omissioni e/o errori.*

*Per tutto quanto qui non espressamente richiamato, viene fatto espresso riferimento allo Statuto e ai Regolamenti Federali vigenti, nonché all'ulteriore documentazione predisposta dalla Federazione, cui si rinvia].*

\*\*\*

*Indice: Premessa e attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – 1. Indizione e Convocazione – 2. Composizione, rappresentanza in Assemblea, partecipazione e diritto di voto – 3. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza – 4. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti – 5. Deleghe per l'Assemblea – 6. Commissione Verifica Poteri – 7. Commissione Scrutinio – 8. Validità dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – 9. Apertura dell'Assemblea Nazionale e Ufficio di Presidenza – Adempimenti preliminari allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale – 10. Svolgimento dei lavori assembleari – 11. Candidature ed elezione delle cariche Federali centrali – 12. Rinvio – 13. Procedure Assembleari in Appendice al Vademecum per l'Assemblea Elettiva (All. 6); Stato dell'arte.*

xxx

**Premessa e attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva**

Ai sensi degli **artt. 23 dello Statuto Federale e 66 del Regolamento Organico**, l'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione. Ha competenza elettiva, e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.

Può essere di natura Ordinaria o Straordinaria.

In particolare, la disciplina inerente all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è recata dalle disposizioni del **Titolo II, artt. da 23 a 29** oltre che dagli **artt. 74, 75, 77 e 78 dello Statuto Federale** e dalle corrispondenti disposizioni del Regolamento Organico (*i.e. artt. da 66 a 91*), i quali segnatamente prevedono le modalità, i criteri e i termini di composizione, di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea medesima, le specifiche attribuzioni e competenze della stessa, nonché le modalità di partecipazione.

Ai sensi dell'**art. 27, comma 1, dello Statuto Federale**, l'Assemblea Nazionale Ordinaria ha le seguenti competenze:

- 1) Elegge, con votazioni contestuali ma con schede separate entro il 15 marzo dell'anno seguente a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi:
  - a. il Presidente della Federazione;
  - b. i Componenti del Consiglio Federale – dei quali n. 7 (sette) componenti in rappresentanza degli Affiliati, n. 2 (due) componenti in rappresentanza degli atleti e n. 1 (uno) componente in rappresentanza dei tecnici;
  - c. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
- 3) Delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Su proposta del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge per acclamazione, all'unanimità, il Presidente Onorario e i Membri d'Onore della Federazione.
- 5) Su proposta del Presidente, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta abbiano acquisito particolari benemerienze.

## 1. Indizione e Convocazione

La normativa Federale prevede la procedura di indizione e di convocazione dell'Organo. Schematicamente si rileva che:

### Indizione

L'indizione viene effettuata dal Consiglio Federale.

In particolare, ai sensi **dell'art. 24 dello Statuto federale**, l'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei giochi Olimpici estivi.

**Con delibera nr. 112 del Consiglio Federale del 30 luglio 2024, l'Assemblea Ordinaria Elettiva è stata indetta per il giorno 25 gennaio 2025.**

### Convocazione

La convocazione dell'Assemblea sarà, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicato nello Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

Ai sensi dei **commi 3, 4 e 5 dell'art. 24, dello Statuto Federale**, la convocazione dell'Assemblea elettiva è effettuata dal Presidente della Federazione agli aventi diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno dello svolgimento. Entro lo stesso termine, oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC ovvero con lettera raccomandata a/r nonché pubblicata sulla *homepage* del sito *internet* Federale.

L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data, ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno specifico – predisposto dal Presidente Federale, unitamente al Consiglio Federale (**art. 30, comma**

**3, dello Statuto Federale)** e deliberato dal Consiglio Federale (**art. 32, comma 1, n. 8, dello Statuto Federale**) – e riportare, in allegato, l’elenco delle Società aventi diritto a voto, nonché il numero di voti attribuiti a ciascun avente diritto (**art. 24, comma 6, dello Statuto Federale**).

L’avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico (**art. 24, comma 7, dello Statuto Federale**).

L’avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al CONI e al CIP (**art. 24, comma 8, dello Statuto Federale**).

## **2. Composizione, rappresentanza in Assemblea, partecipazione e diritto di voto**

Ai sensi **degli artt. 23 dello Statuto Federale, nonché 68 e 69 del Regolamento Organico**, l’Assemblea Nazionale è composta:

- dalle Società affiliate aventi diritto di voto, ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso;
- dai rappresentanti degli atleti, aventi diritto di voto;
- dai rappresentanti dei tecnici, aventi diritto di voto.

Alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della Federkombat, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della Federkombat e gli eventuali Membri d’Onore, gli eventuali componenti italiani delle Federazioni Internazionali di riferimento, i candidati all’assunzione di cariche Federali, i Presidenti dei Comitati Regionali o Delegati Regionali, i componenti degli Organi di Giustizia, i legali rappresentanti degli Affiliati non aventi diritto di voto, qualora invitati, i legali rappresentanti degli Aggregati, qualora invitati, i componenti della Commissione Verifica Poteri, nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare (**art. 26, comma 4, dello Statuto Federale**).

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente, è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri Affiliati (**art. 23, comma 6, dello Statuto Federale**).

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e Società né direttamente né per delega (**art. 23, comma 9, Statuto Federale**).

**In materia di deleghe, si veda più approfonditamente il successivo paragrafo 4. “Deleghe per l’Assemblea.**

È preclusa, comunque, la partecipazione all’Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all’Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all’obbligo del pagamento delle quote di affiliazione o di tesseramento (**art. 23, comma 5, dello Statuto Federale**).

### **Diritto di voto**

Ai sensi **degli artt. 23, comma 3, dello Statuto Federale e 69, comma 2, del Regolamento Organico**, hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 o che siano Gruppi sportivi

militari e Gruppi civili dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, nonché che abbiano maturato **un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea** a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi Federali.

A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi Federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma, lett. a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione (**artt. 23, comma 4, dello Statuto Federale e 69, comma 3, del Regolamento Organico**).

**Si noti: l'attività sportiva è data dagli atleti, pertanto le Società devono avere un minimo di atleti tesserati, incluso il Rappresentante Atleta e Tecnico eletti.**

Nell'ambito di ogni Società viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli Atleti e dai Tecnici tesserati dalla Società medesima, il rappresentante tesserato e in attività di ciascuna categoria e i loro sostituti (**art. 23, comma 17, dello Statuto Federale**).

L'elettorato attivo viene riconosciuto agli Atleti ed ai Tecnici, regolarmente tesserati nella loro categoria maggiorenni ed in attività (**art. 23, comma 18, dello Statuto Federale**).

Gli Atleti e i Tecnici eletti possono rappresentare una sola Affiliata nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della Società affiliata (**artt. 23, comma 19, dello Statuto Federale e 68, comma 9, del Regolamento Organico**).

Ai sensi dell'**art. 8, comma 2, dello Statuto Federale**, agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica.

Ai sensi dell'**art. 36, comma 5, dello Statuto Federale**, il Segretario Generale assiste con diritto di parola, se autorizzato dal Consiglio Federale, e non di voto, alle riunioni delle Assemblee Nazionali.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi Federali (**art. 37, comma 3, dello Statuto Federale**).

### **Numero di voti – voti plurimi**

Ai Rappresentanti di Tecnici, Atleti e Società è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato (**art. 23, comma 11, dello Statuto Federale**).

Ai sensi dell'**art. 23, comma 12, dello Statuto Federale**, ogni Società avente diritto a voto, detiene 10 (dieci) voti di base. Inoltre, ha diritto, sulla base dell'attività agonistica stabilita dai calendari Federali ad anno sociale chiuso, a voti plurimi determinati come segue, tenuto conto dei risultati ottenuti nelle gare svoltesi nell'arco del quadriennio sportivo, con inizio al 01/09 e scadenza al 31/08 di ogni anno contemplato nel quadriennio olimpico:

- a 1 (uno) voto per ogni titolo di Campione d'Italia – Classe Seniores M/F;

Ai sensi dell'**art. 71, comma 2, lett. a), del Regolamento Organico**, il voto viene conteggiato sull'effettivo svolgimento del campionato italiano assoluto, periodicamente ripetuto per ogni anno del quadriennio.

L'assegnazione del punteggio è sulla sola classe seniores sia maschile che femminile.

- a 2 (due) voti per ogni titolo di Campione Europeo – Classe Seniores M/F;

Ai sensi dell'**art. 71, comma 2, lett. b), del Regolamento Organico**, il voto viene conteggiato sull'effettivo svolgimento del campionato Europeo di specialità risultante nei calendari internazionali, periodicamente ripetuto nell'arco del quadriennio con chiusura al 31/08.

L'assegnazione del punteggio è sulla sola classe seniores sia maschile che femminile.

- a 3 (tre) voti per ogni titolo di Campione del Mondo – Classe Seniores M/F.

Ai sensi dell'**art. 71, comma 2, lett. c), del Regolamento Organico**, il voto viene conteggiato sull'effettivo svolgimento del campionato Mondiale di specialità, risultante nei calendari internazionali, periodicamente ripetuto nell'arco del quadriennio con chiusura al 31/08.

L'assegnazione del punteggio è sulla sola classe seniores sia maschile che femminile.

Ai sensi dell'**art. 70, comma 2, del Regolamento Organico**, l'attribuzione del diritto di voto agli Affiliati è determinata dalla Segreteria Federale al momento dell'invio della tabella voti, così come stabilito dallo Statuto Federale.

L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, con i voti rispettivamente attribuiti, è pubblicato sugli Atti ufficiali (**art. 70, comma 3, del Regolamento Organico**).

I voti plurimi sono attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni o per rinuncia alle medesime sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti (**artt. 23, comma 13, dello Statuto Federale e 71, comma 1, del Regolamento Organico**).

Ai fini Assembleari alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% (uno per cento) del totale dei voti assegnati alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna Associazione e Società Sportiva Dilettantistica potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 (quaranta) volte il voto di base (**art. 23, comma 14, dello Statuto Federale**).

Qualora le Associazioni e le Società sportive aventi diritto al voto siano inferiori a 500 (cinquecento) si applica come unico limite quello che consente a ciascuna Associazione e Società Sportiva Dilettantistica di detenere al massimo 15 (quindici) volte il voto di base (**art. 23, comma 15, dello Statuto Federale**).

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente, salvo delega in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 4. “**Deleghe per l’Assemblea (art. 23, comma 6, dello Statuto Federale)**”.

In tal senso, secondo quanto disposto dall’**art. 72 del Regolamento Organico** (rubricato “**Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza**” e replicato al successivo paragrafo), nonché in conformità agli **artt. 3 e 8 del Regolamento Organico**, le cariche di Presidente, di Consigliere e di Rappresentanza dell’Affiliato devono essere indicate al momento dell’affiliazione o della riaffiliazione e dei successivi tesseramenti, nonché le eventuali variazioni intervenute.

### **3. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza**

Ai sensi dell’**art. 10, comma 2, dello Statuto Federale**, gli Affiliati devono indicare i nominativi delle persone fisiche che intendono instaurare il rapporto di tesseramento con la Federazione, nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e la categoria di appartenenza (in particolare, le cariche di Presidente, di Consigliere e di legale rappresentante dell’Affiliato), nonché le eventuali variazioni intervenute secondo i termini stabiliti dallo Statuto e dagli appositi regolamenti federali vigenti.

La documentazione, relativa a variazioni delle cariche sociali, che va a modificare i dati già in possesso, relativamente al diritto di voto e di rappresentanza, alle Assemblee Nazionali e Regionali, **dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea**, pena la non ammissione al voto degli inadempienti.

### **4. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti**

Ai sensi degli **artt. 24, comma 9, dello Statuto Federale e 73, comma 1, del Regolamento Organico**, avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito *internet* Federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

[Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive](#)

Ai sensi dell’**art. 73, comma 2, del Regolamento Organico**, la Segreteria Federale può procedere a correzioni d’ufficio, in caso di errore materiale.

### **5. Deleghe per l’Assemblea**

Ai sensi degli **artt. 23, comma 6, dello Statuto Federale e 68 del Regolamento Organico**, le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato (cd. delega interna), esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati (cd. delega esterna), secondo i limiti previsti dal successivo **comma 7 dell’art. 23 dello Statuto Federale**, che si trascrive integralmente:

*“Nelle assemblee nazionali le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Società aventi diritto di voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:*

- a) 1 (una) delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e Società votanti;
- b) 2 (due), fino a 400 associazioni e Società votanti;
- c) **3 (tre), fino a 800 associazioni e Società votanti** – tale è il limite per la prossima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 25 gennaio 2025)
- d) 4 (quattro), fino a 1.500 associazioni e Società votanti;
- e) 5 (cinque) oltre 1.500 associazioni e Società votanti”.

La delega deve essere redatta per iscritto e deve essere compilata utilizzando, salvo casi di giustificato impedimento, l'apposito modulo predisposto ed inviato in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea debitamente stampato su carta intestata o con timbro in calce dell'affiliato delegante e contenente, a pena di inammissibilità (artt. 23, comma 6, dello Statuto Federale e 68, comma 6, del Regolamento Organico):

- a. le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- b. la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Ai sensi dell'**art. 68, comma 7, del Regolamento Organico**, l'Affiliato delegato per poter legittimamente esercitare la delega ricevuta, che può presentare in sede di Assemblea o in originale o in copia, deve avere diritto di voto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Ai sensi dell'**art. 68, comma 8, del Regolamento Organico**, nei casi di incertezza sull'autenticità della sottoscrizione e sulla legittimazione di chi l'ha rilasciata, la delega può essere convalidata dalla Commissione Verifica Poteri.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e Società né direttamente né per delega (**art. 23, comma 9, Statuto Federale**).

Ai sensi degli **artt. 23, comma 10, dello Statuto Federale e 68, comma 9, del Regolamento Organico**, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. È fatta salva la rappresentanza per delega di Società o Associazioni affiliate ove ricorrano i presupposti di cui all'**art. 23, comma 6, dello Statuto Federale** (i.e., “*le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati*”).

Gli Atleti e i Tecnici eletti possono rappresentare una sola Affiliata nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti (**art. 23, comma 19, dello Statuto Federale**).

#### **Indicazioni/disposizioni organizzative**

L'apposito modello di delega di rappresentanza per l'Assemblea Elettiva predisposto dalla Federazione è stato trasmesso in allegato all'Avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il delegato, per poter legittimamente esercitare la delega ricevuta, deve avere diritto di voto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dovrà presentare la delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento, intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano,

patente di guida.

**N.B.** Nel caso in cui sia stata rilasciata la stessa delega a due o più soggetti diversi, questa verrà ritenuta nulla, a meno che il Presidente dell’Affiliato delegante non comunichi la revoca di quella che non ritiene più valida. La dichiarazione di revoca dovrà essere regolarmente sottoscritta dal delegante e alla stessa dovranno essere allegati i medesimi documenti previsti per la delega.

**Per le ulteriori indicazioni/disposizioni organizzative si rinvia all’Avviso di convocazione.**

## **6. Commissione Verifica Poteri**

Ai sensi degli **artt. 28 dello Statuto Federale e 74 del Regolamento Organico**, le operazioni di verifica dei poteri – ovverosia di verifica dell’identità dei partecipanti e della legittimazione a rappresentare gli aventi diritto al voto – sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri.

La Commissione è Organo permanente dell’Assemblea e si insedia almeno un’ora prima dell’ora stabilita per la prima convocazione dell’Assemblea stessa.

I componenti della Commissione Verifica Poteri non hanno diritto di voto (**art. 28, comma 2, primo periodo, dello Statuto Federale**).

### **Nomina, insediamento e integrazioni**

Tale Commissione è nominata dal Consiglio Federale all’atto della convocazione ed è composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti tra persone facenti parte del personale o degli organi Federali e/o tra persone tesserate alla Federkombat, con esclusione dei componenti del Consiglio Federale, dei candidati alle cariche elettive e dei componenti degli Organi di Giustizia o dell’Ufficio del Procuratore Federale della Federazione competenti a decidere eventuali ricorsi (**art. 28, comma 1, dello Statuto Federale**).

Nelle Assemblee elettive, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d’intesa con il CONI (**art. 28, comma 3, secondo periodo, dello Statuto Federale**).

La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell’avviso di convocazione dell’Assemblea (**art. 28, comma 3, primo periodo, dello Statuto Federale**).

In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero sopra indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni (**art. 28, comma 2, secondo periodo, dello Statuto Federale**).

In tal senso, ai sensi dell’**art. 74, comma 2, del Regolamento Organico**, ove parte dei componenti la Commissione non diano disponibilità per effettuare la verifica poteri in occasione dei lavori assembleari, la Commissione stessa può essere integrata da altri soggetti, in possesso di idonee capacità ed esperienza.

### **Funzioni e operazioni di verbalizzazione della Commissione**

La Commissione Verifica Poteri controlla l’identità degli aventi diritto a voto, e la validità delle deleghe (**artt. 28, comma 4, dello Statuto Federale e 74, comma 5, del Regolamento Organico**).

La Commissione è il solo organo competente a constatare la validità dell'Assemblea (**art. 74, comma 8, del Regolamento Organico**).

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea (**art. 28, comma 5, dello Statuto Federale**).

La Commissione decide inappellabilmente ed a maggioranza e dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele (**art. 74, commi 3 e 4, del Regolamento Organico**).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige sommario verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta (**art. 74, comma 6, del Regolamento Organico**).

La Commissione redige e presenta, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, quale allegato al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, ammessi in Assemblea, l'elenco degli affiliati presenti, ma non aventi diritto al voto, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti (**art. 74, comma 7, del Regolamento Organico**).

## 7. Commissione Scrutinio

### Nomina e insediamento

L'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio scelta tra persone che non siano candidate alle cariche Federali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare (**artt. 29, comma 1, dello Statuto Federale e 75 del Regolamento Organico**). La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto di voto oltre che dal Segretario Generale che non ha diritto di voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea (**art. 29, comma 2, dello Statuto Federale**).

### Funzioni

Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea (**artt. 29, comma 3, dello Statuto Federale e 79, comma 1, del Regolamento Organico**).

In materia di operazioni di scrutinio, **si veda più approfonditamente il successivo paragrafo 9. Svolgimento dei lavori assembleari, in particolare sub “operazioni di scrutinio”.**

## 8. Validità dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

### Quorum costitutivo

Ai sensi dell'**art. 26, comma 1, dello Statuto Federale**, le Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive sono validamente costituite:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle società aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, con la presenza non inferiore al 35% (trentacinque per cento) delle società aventi diritto di voto – fatto salvo quanto previsto all'**art. 79, comma 2, dello Statuto Federale** (ai sensi del quale, i Presidenti, sia Federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato

consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) delle società aventi diritto al voto).

I *quorum* costitutivi assembleari sono calcolati esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate, con esclusione di Atleti e Tecnici, e non sul numero di voti (**art. 26, comma 2, dello Statuto Federale**).

### **Quorum deliberativo**

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti presenti (**art. 26, comma 3, dello Statuto Federale**).

## **9. Apertura dell'Assemblea Nazionale e Ufficio di Presidenza – Adempimenti preliminari allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale**

Nelle Assemblee elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea (**art. 23, comma 22, dello Statuto Federale**).

Ai sensi dell'**art. 76, comma 1, del Regolamento Organico**, i lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea nel rispetto dell'**art. 23, comma 22, dello Statuto Federale**.

Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e può proporre all'Assemblea la nomina della Commissione Scrutinio, in conformità a quanto disposto dallo Statuto Federale e dall'**art. 75 del Regolamento Organico (art. 76, comma 2, del Regolamento Organico)**.

L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione sulle operazioni di verifica poteri, contenente l'indicazione dei *quorum* per la validità dell'Assemblea stessa in prima e seconda convocazione (**art. 76, comma 3, del Regolamento Organico**).

Subito dopo, su invito del Presidente dell'Assemblea, gli aventi diritto a voto procedono alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, che si compone, oltre che dal Presidente e dagli scrutatori, dal Segretario generale, in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato (**art. 76, comma 4, del Regolamento Organico**).

Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza è ammesso il voto palese e per alzata di mano e il voto per acclamazione (**art. 76, comma 5, del Regolamento Organico**).

Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti del Consiglio Federale o della Commissione Scrutinio, i candidati alle cariche Federali o i componenti della Commissione Verifica Poteri (**art. 76, comma 6, del Regolamento Organico**).

L'Ufficio di Presidenza, così eletto, si insedia nelle funzioni (**art. 76, comma 7, del Regolamento Organico**).

Lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato all'Ufficio di Presidenza (**art. 76, comma 8, del Regolamento Organico**).

### **Funzioni e attribuzioni del Presidente dell'Assemblea Nazionale**

Le funzioni e attribuzioni del Presidente dell'Assemblea Nazionale sono disciplinate dall'**art. 77 del Regolamento Organico**, ai sensi del quale, nel dettaglio, il Presidente:

- a) dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e senza ritardi e prolissità;
- b) informa l'Assemblea sui dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e sulle eventuali, successive variazioni. In particolare, il Presidente dell'Assemblea cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico - progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che, esigenze particolari di opportunità, impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito, senza formalità ed inappellabilmente;
- c) redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che ne hanno fatto richiesta, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste. In particolare, il Presidente, ha la facoltà di fissare la durata di ciascun intervento, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea ha inoltre facoltà di togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto, quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'**art. 27 dello Statuto Federale**;
- e) comunica i risultati delle singole votazioni ed effettua la proclamazione degli eletti;
- f) può sospendere i lavori dell'Assemblea, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti;
- g) può altresì aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine nelle giornate previste dalla convocazione;
- h) dichiara esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara chiusa l'Assemblea al termine dei lavori;
- i) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

## **10. Svolgimento dei lavori assembleari**

### **Indicazioni/disposizioni organizzative**

Al termine degli adempimenti preliminari, il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione delle materie oggetto dell'ordine del giorno, seguendo lo stesso ordine, salvo diversa delibera dell'Assemblea e, in relazione a ciascuna delibera, dispone l'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente comunica che è aperto il termine (5 minuti) per potersi prenotare per effettuare l'intervento in occasione dei singoli punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, impiegando a tal fine gli appositi moduli predisposti dalla Federazione e pubblicati sul sito *internet* Federale, nell'apposita sezione. Al termine del tempo concesso non sarà più possibile intervenire in Assemblea.

### **Votazioni e conteggi**

Ai sensi dell'**art. 78, comma 1, del Regolamento Organico**, su ciascun argomento, inserito nell'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

Ai sensi degli **artt. 26, comma 6, dello Statuto Federale e 78, comma 2, del Regolamento Organico**, tutte le elezioni alle cariche Federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente - in cabina o in luogo isolato.

Ai sensi degli **artt. 26, comma 7, dello Statuto Federale e 78, comma 4, del Regolamento Organico**, in occasione dell'Assemblea Nazionale celebrata in funzione elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI mediante apposito regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale, e delle eventuali linee guida adottate e divulgate agli Affiliati prima e durante l'Assemblea.

Ai sensi dell'**art. 23, comma 16, dello Statuto Federale**, all'Assemblea Nazionale Ordinaria, per ogni argomento inserito nell'ordine del giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è così attribuito:

1. i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% (settanta per cento) dei voti;
2. i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% (venti per cento) dei voti;
3. i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% (dieci per cento) dei voti.

Per la modalità di svolgimento delle votazioni per l'Assemblea del prossimo 25 gennaio 2025, **si veda più approfonditamente la sezione finale del presente documento, in calce al paragrafo "Stato dell'arte"**.

### **Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'**art. 79 del Regolamento Organico**.

In particolare:

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine delle votazioni indicato all'**art. 78 del Regolamento Organico**. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea (**artt. 29, comma 3, dello Statuto Federale e 79, comma 1, del Regolamento Organico**).

Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle (**art. 79, comma 2, del Regolamento Organico**).

È definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere (**art. 79, comma 3, del Regolamento Organico**).

È definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, o che contenga una preferenza per chi non si sia candidato, o per chi abbia rinunciato alla candidatura, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso (**art. 79, comma 4, del Regolamento Organico**).

Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile (**artt. 29, comma 4, dello Statuto Federale e 79, comma 5, del Regolamento Organico**).

Le schede di votazione debbono essere conservate in Federazione (**art. 29, comma 5, dello Statuto Federale**).

Al termine delle operazioni di scrutinio deve essere consegnato alla Segreteria Federale un plico contenente (**art. 79, comma 1, del Regolamento Organico**):

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco degli Affiliati aventi diritto al voto;
- c) l'elenco degli Affiliati aventi diritto a partecipazione;
- d) l'elenco dei rappresentanti della componente atleti avente diritto a voto;
- e) l'elenco dei rappresentanti della componente tecnici avente diritto a voto;
- f) le deleghe presentate;
- g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna votazione.

Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti (**art. 79, comma 6, del Regolamento Organico**).

Per le elezioni a cariche Federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti (fatto salvo quanto previsto per il Presidente); in caso di parità di voti ottenuti, si procede a ballottaggio (**art. 79, comma 7, del Regolamento Organico**).

Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito all'**art. 31, comma 4 dello Statuto**, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere (**art. 79, comma 8, del Regolamento Organico**).

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli Affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta (**art. 79, comma 9, del Regolamento Organico**).

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività Federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'Assemblea, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto, pur restando in funzione. (**art. 79, comma 10, del Regolamento Organico**).

Tra i consiglieri Federali atleti, ove non risulti tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletta la candidata atleta donna che ha riportato il miglior piazzamento (**art. 79, comma 11, del Regolamento Organico**).

Fa eccezione l'elezione del Presidente Federale, il quale dovrà riportare, in ogni caso, anche di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui all'**art. 79, comma 2, dello Statuto (art. 79, comma 12, del Regolamento Organico)**.

Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea (**art. 79, comma 13, del Regolamento Organico**).

### **Verbale dell'Assemblea Nazionale**

Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti nel corso dello svolgimento dei lavori assembleari e delle operazioni descritte (**art. 82, comma 1, del Regolamento Organico**).

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI (**art. 82, comma 2, del Regolamento Organico**).

Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Affiliato, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale (**art. 82, comma 3, del Regolamento Organico**).

Al verbale sono allegati il verbale dei lavori della Commissione Verifica Poteri e quello della Commissione Scrutinio, ovvero la equipollente documentazione reportistica in caso di utilizzo di sistemi informatizzati (**art. 82, comma 4, del Regolamento Organico**).

### **Impugnazione delle delibere**

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o Affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento Federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni (**art. 76, comma 1, Regolamento di Giustizia Federale**).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro **trenta giorni** da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale (**art. 75, comma 2, Regolamento di Giustizia Federale**).

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi (**art. 76, comma 4, Regolamento di Giustizia Federale**).

L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni (**art. 76, comma 5, Regolamento di Giustizia Federale**).

### **Chiusura dell'Assemblea**

Esaurita la discussione e la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea, al termine dei lavori.

## **11. Candidature ed elezione delle cariche Federali centrali**

I componenti del Consiglio Federali sono eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto, secondo le proporzioni indicate (**art. 23, comma 20, dello Statuto Federale**).

L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È possibile non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili (**art. 23, comma 23, dello Statuto Federale**).

Il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutte le componenti dell'Assemblea dove ciascun avente diritto al voto esprime un solo voto nel rispetto delle proporzioni indicate (**art. 23, comma 21, dello Statuto Federale**).

Ai sensi dell'**art. 30, comma 1, dello Statuto Federale**, il Presidente Federale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale, e viene eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatto salvo quanto previsto dal sopra citato **art. 79, comma 2, dello Statuto Federale**.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dell'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente (**art. 37, comma 1, dello Statuto Federale**).

Il Segretario Generale non può ricoprire cariche nell'ambito Federale e societario (**art. 36, comma 6, dello Statuto Federale**).

### **Cariche elettive Federali centrali da doversi eleggere**

- 1) Presidente Federale;
- 2) n. 7 (sette) Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, ed eletti dagli Affiliati stessi;
- 3) n. 2 (due) Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, uno per genere, eletti dai rappresentanti di detta categoria garantendo, qualora esistano candidature, l'elezione di un rappresentante di tutti i generi;
- 4) n. 1 (uno) Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria;
- 5) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Modalità di presentazione delle candidature**

Gli aspiranti alle cariche elettive Federali degli Organi centrali devono essere regolarmente tesserati al momento della presentazione della candidatura e dell'elezione, presentare la loro candidatura **(1) per iscritto** alla Segreteria Generale, **(2) almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea** e **(3) mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla Federazione**, **(4) precisando per quale carica intendono**

**candidarsi, considerati i requisiti richiesti dallo Statuto (artt. 75, comma 3, dello Statuto Federale e 85, comma 1, del Regolamento Organico), secondo le indicazioni di cui *infra*.**

Il Segretario Generale, o altro funzionario nominato, verifica, sulla base e limitatamente alla documentazione depositata agli atti della Federazione, il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti e la regolarità della documentazione, e redige un elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse, con sintetica motivazione (**art. 85, comma 2, del Regolamento Organico**).

Della presentazione delle candidature, e delle eventuali non ammissioni per carenza di requisiti, il Segretario Generale, o altro funzionario nominato, dà comunicazione mediante pubblicazione sul sito Federale, come meglio precisato all'**art. 86 del Regolamento Organico (art. 85, comma 3, del Regolamento Organico)**.

Le candidature per le cariche elettive Federali centrali devono essere pubblicate sul sito *internet* Federale, con *link* diretto dalla *homepage*, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea (**artt. 75, comma 3, dello Statuto Federale e 86, comma 1, del Regolamento Organico**).

Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente di ogni singola Assemblea, il quale ne dà lettura in aula (**art. 86, comma 3, del Regolamento Organico**).

Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio, per tutto il periodo della votazione (**art. 86, comma 4, del Regolamento Organico**).

Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* Federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI (**artt. 75, comma 4, primo periodo, dello Statuto Federale e 89 del Regolamento Organico**).

[Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive](#)

Tutte le candidature vanno corredate della documentazione comprovante i requisiti di cui sopra (**artt. 75, comma 4, secondo periodo, dello Statuto Federale e 87 del Regolamento Organico**).

### **Indicazioni/disposizioni organizzative**

Coloro che intendono candidarsi alle cariche elettive federali centrali devono presentare la propria candidatura, **utilizzando l'apposito modello allegato** all'Avviso di convocazione, debitamente compilato e con firma autografa, nel rispetto degli artt. 77 e 78 dello Statuto Federale.

Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate alla Segreteria Generale **entro e non oltre le ore 23:59 del quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione dell'Assemblea e quindi, non oltre le ore 23:59 del 16 dicembre 2024 (art. 75, comma 3 Statuto Federale)**.

La candidatura può essere presentata esclusivamente dal **CANDIDATO**, con le seguenti modalità alternative:

- mediante raccomandata A.R., presso la Segreteria, alla sede di Via Alessandro Manzoni, 18, 20900 – Monza (MB);
- via posta elettronica alla casella PEC: [candidature@pec.federkombat.it](mailto:candidature@pec.federkombat.it)

È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.

La candidatura dovrà contenere tutti i dati, le informazioni, nonché gli ulteriori elementi previsti dallo Statuto e/o dai documenti all'uopo predisposti dalla Federazione e deve essere accompagnata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità del candidato. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti dei dati, delle informazioni e/o degli ulteriori elementi o documenti prescritti.

Gli appositi modelli di candidatura predisposti dalla Federazione sono altresì pubblicati sulla *homepage* del sito *internet* Federale nella sezione dedicata.

### **Sottoscrizioni per sostenere le cariche elettive Federali**

Ai sensi dell'**art. 75, comma 5, dello Statuto Federale**, la candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sostenuta da almeno 20 (venti) sottoscrizioni da parte degli Affiliati, e/o degli Atleti e/o dei Tecnici aventi diritto di voto. Il numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui al precedente periodo non potrà comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale degli Affiliati aventi potere votativo:

- 1) fino a 200 Affiliati aventi diritto al voto: 12%;
- 2) da 201 a 2000 Affiliati aventi diritto al voto: fino a 200 Affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
- 3) da 2001 a 4000 Affiliati aventi diritto al voto: fino a 2000 Affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
- 4) da 4001 a 6000 Affiliati aventi diritto al voto: fino a 4000 Affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
- 5) da 6001 e oltre Affiliati aventi diritto al voto: fino a 6000 Affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se  $> 0,5$  oppure 0 se  $\leq 0,5$ ). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici aventi diritto a voto in assemblea (**art. 75, comma 6, dello Statuto Federale**).

Deve essere prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea (**art. 75, comma 7, dello Statuto Federale**).

Fermi restando i limiti di cui al precedente **comma 5 dell'art. 75 dello Statuto Federale**, è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle candidature fra una o più discipline (**art. 75, comma 8, dello Statuto Federale**).

La candidatura alla carica di Consigliere Federale per le categorie degli Affiliati, Atleti e Tecnici deve essere sostenuta dalla sottoscrizione rispettivamente di 10 (dieci) Affiliati, 5 (cinque) Atleti, 3 (tre) Tecnici aventi diritto al voto. Il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Ogni avente diritto al voto, può sottoscrivere un numero di candidature non superiore al numero di persone da eleggere per ciascun ruolo (**art. 75, comma 9, dello Statuto Federale**).

**Nota:** I rappresentanti tecnici e atleti devono risultare tesserati e registrati in Federazione nei ruoli rappresentanti (vedasi modulo comunicazione rappresentanze) per sottoscrivere le candidature.

Ai sensi dell'**art. 75, comma 10, dello Statuto Federale**, delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della Segreteria Federale, apposite liste suddivise per le cariche di:

- 1) Presidente Federale;
- 2) n. 7 (sette) Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, ed eletti dagli Affiliati stessi;
- 3) n. 2 (due) Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, uno per genere, eletti dai rappresentanti di detta categoria garantendo, qualora esistano candidature, l'elezione di un rappresentante di tutti i generi;
- 4) n. 1 (uno) Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria;
- 5) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità nei modi e nei termini di legge (**art. 75, comma 11, dello Statuto Federale**).

Fatta eccezione per il Presidente, le cui modalità di nomina sono disciplinate all'**art. 30, comma 1, dello Statuto Federale**, le altre cariche sono attribuite al candidato che, per ciascuna delle liste separate, avrà ottenuto il maggior numero di voti (**art. 75, comma 12, dello Statuto Federale**).

La pubblicazione della lista dei candidati alle cariche elettive viene resa pubblica sul sito Federale ai sensi del **precedente comma 3 dell'art. 75 dello Statuto Federale (art. 75, comma 13, dello Statuto Federale)**.

Per l'eleggibilità alle cariche Federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. In caso di più sottoscrizioni, sarà ritenuta valida la sottoscrizione a supporto della candidatura depositata per ultima (**art. 75, comma 14, dello Statuto Federale**).

#### **Indicazioni/disposizioni organizzative**

Le sottoscrizioni – a pena di inammissibilità e di inefficacia – devono essere:

- **compilate** dai sottoscrittori nelle forme, nei termini e nei modi previsti dal *Vademecum Assembleare* e dalle Procedure Assembleari in Appendice, nel rispetto dell'art. 75 dello Statuto Federale;
- **conformi al modulo** allegato all'Avviso di convocazione, riportato su carta intestata o con dati e/o timbro della Società in intestazione;
- **inviate entro il 12 dicembre 2024 al Candidato**, il quale direttamente provvederà a includerle nella documentazione da inviare alla Federazione ai fini della presentazione della propria candidatura, entro i termini prescritti.

A completamento informativo e normativo si rimanda a quanto previsto dall'art. 75 dello Statuto Federale, nonché dalle Procedure Assembleari, pubblicate sul sito *internet* federale, nell'apposita sezione.

Le sottoscrizioni devono essere complete dei dati richiesti, recare data e firma autografa e devono essere accompagnate dalla copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario. Le sottoscrizioni devono essere rilasciate dal solo rappresentante di categoria, eletto e registrato in Federazione, delle società aventi diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

### **Schede per elezioni**

Ai sensi dell'**art. 81 del Regolamento Organico**, le schede per le elezioni alle cariche Federali devono contenere all'esterno e all'interno l'indicazione dell'Organo cui si riferiscono e devono essere predisposte in modo da evitare possibile scambio o riconoscimento del peso voto. Tale finalità, in caso di adozione di strumenti informatizzati di espressione e computo dei voti, deve essere correttamente garantita.

### **Requisiti per ricoprire le cariche elettive Federali**

Ai sensi degli **artt. 77, comma 1, dello Statuto Federale e 83 del Regolamento Organico**, per ricoprire le cariche elettive Federali occorrono i seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana e maggiore età;
- b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- d. al momento della presentazione della candidatura essere in regola con il tesseramento nella categoria;
- e. gli Atleti e i Tecnici, per poter essere eletti, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma in oggetto, devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale e devono essere in attività o essere stati tesserati nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- f. il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

I candidati alla carica di Revisore dei Conti sono esclusi dagli obblighi previsti dai commi precedenti (**art. 77, comma 2, dello Statuto Federale**).

### **Cause di ineleggibilità**

Ai sensi dell'**art. 77, comma 3, dello Statuto Federale**, è ineleggibile:

- a. chiunque abbia un reddito che derivi, per oltre il 50% (cinquanta per cento), da una attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federkombat;
- b. chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive

Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

- c. sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza della carica, dichiarata dal Consiglio Federale (**art. 77, comma 4, dello Statuto Federale**).

### **Cause di incompatibilità**

Ai sensi degli **artt. 78, comma 1, dello Statuto Federale e 84 del Regolamento Organico**, sono incompatibili:

- a. la carica di componente degli Organi centrali, con qualsiasi altra carica Federale elettiva centrale e territoriale della Federkombat. La carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica Federale e sociale, sempre nell'ambito della Federkombat. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
- b. la carica di Revisore dei Conti con qualsiasi altra carica Federale e sociale, sempre nell'ambito della Federkombat;
- c. le cariche dei componenti degli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica Federale e sociale nell'ambito della Federkombat;
- d. tutte le cariche elettive periferiche con qualsiasi altra carica Federale elettiva centrale;
- e. sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono d'ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare, con dichiarazione inoltrata alla Segreteria Federale, per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa (**art. 78, comma 2, dello Statuto Federale**) e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione (**art. 90, comma 1, del Regolamento Organico**).

La dichiarazione di opzione deve essere inoltrata per iscritto alla Segreteria Federale (**art. 90, comma 2, del Regolamento Organico**).

In caso di mancata opzione, il Consiglio Federale dichiara la decadenza della carica posteriormente acquisita (**artt. 78, comma 3, dello Statuto Federale e 90, comma 3, del Regolamento Organico**).

La decadenza avrà effetto dalla scadenza del termine predetto (**art. 78, comma 4, dello Statuto Federale**).

### **Criteri di attribuzione delle cariche**

Esclusa la carica di Presidente della Federazione, vengono dichiarati eletti coloro che, a seguito delle votazioni, hanno riportato il maggiore numero di voti espressi (**art. 91, comma 1, del Regolamento Organico**).

Nella ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più candidati e tale parità impedisca l'attribuzione della carica, il Presidente dell'Assemblea disporrà nuove consecutive votazioni, nel corso della stessa Assemblea e limitate alle elezioni di quei candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. Se anche in seguito al ballottaggio o alla nuova votazione nessun candidato raggiunge il quorum previsto, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva nei termini e secondo le modalità previste dallo Statuto (**art. 91, comma 2, del Regolamento Organico**).

Nel caso in cui non sia possibile addivenire all'elezione del Presidente della Federazione, non si procede alle altre elezioni e tutte le candidature debbono essere riproposte per la nuova Assemblea (**art. 91, comma 3, del Regolamento Organico**).

### **Durata delle cariche**

I Presidenti ed i Membri eletti degli Organi Direttivi centrali e territoriali restano in carica 4 anni, coincidenti con il Quadriennio Olimpico, e possono svolgere più mandati (**art. 79, comma 1, dello Statuto Federale**).

I Presidenti, sia Federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) delle società aventi diritto al voto (**art. 79, comma 2, dello Statuto Federale**).

Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto e dai regolamenti Federali, le cariche Federali elettive e di nomina, gli Organi di Giustizia e i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale hanno durata di quattro anni e decadono, automaticamente, allo scadere del quadriennio olimpico (**art. 79, comma 3, dello Statuto Federale**).

Le cariche di cui al comma precedente cessano, comunque, allo scadere del quadriennio Olimpico estivo, anche nei casi di nuove elezioni infra-quadriennali indette per ricostruire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte, salvo quanto previsto all'**art. 24, comma 1, dello Statuto Federale** (**art. 79, comma 4, dello Statuto Federale**).

## **12. Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente *Vademecum* si applicano le norme dello Statuto Federale, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni Federali applicabili – e in linea con la prassi adottata da codesta Federazione.

## **13. Procedure Assembleari in Appendice al *Vademecum* per l'Assemblea Elettiva (All. 6)**

\*\*\*

## Stato dell'arte

L'Assemblea Nazionale Elettiva si celebrerà il giorno **sabato 25 gennaio 2025 a Rimini (RN) presso l'Hotel Continental, sito in Viale Amerigo Vespucci, n. 40**. I lavori assembleari avranno inizio in prima convocazione alle ore 10.30 e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione.

Il 26 novembre 2024 è stato trasmesso l'Avviso di convocazione agli aventi diritto, unitamente ai relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale Elettiva trasmesso con l'avviso di convocazione è il seguente:

- 1) saluto del Presidente Federale;
- 2) relazione della Commissione Verifica Poteri;
- 3) nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e apertura dell'Assemblea;
- 4) nomina della Commissione Scrutinio;
- 5) relazione del Presidente Federale sul bilancio programmatico d'indirizzo 2021-2024, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale;
- 6) approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del periodo trascorso, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 2) dello Statuto Federale;
- 7) presentazione e approvazione del documento programmatico di indirizzo per il quadriennio 2025-2028 da parte dei candidati alla Presidenza Federale;
- 8) elezione delle cariche elettive federali centrali per il quadriennio 2025-2028:
  - Presidente Federale;
  - n. 7 Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati;
  - n. 2 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti;
  - n. 1 Consigliere in rappresentanza dei Tecnici;
  - n. 1 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) proclamazione degli Eletti;
- 10) varie ed eventuali.

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

### Azienda per Assemblea Elettiva 2025/2028

Telemeting qui di seguito le principali modalità (estrazione dalla presentazione del Servizio)

### Servizio di accredito computerizzato

Servizio che consente di gestire in maniera fluida ed affidabile l'accredito dei delegati all'assemblea.

Il delegato viene accreditato presso una delle postazioni di accredito / verifica poteri dotate di *computer* più stampante dove vengono associati i voti a cui ha diritto, aggiunte eventuali deleghe e viene registrata la sua presenza.

Al momento dell'accredito a ciascun delegato saranno consegnati:

- Un Biglietto di ammissione simile ad uno scontrino fiscale riportante tutte le informazioni relative alla sua partecipazione in proprio all'assemblea (Nome e Cognome, Società, ruolo, codice a barre). Tale biglietto sarà stampato in duplice copia e controfirmato dal delegato e da un componente della Commissione verifica poteri. La copia firmata dal delegato sarà trattenuta e costituirà parte del libro firma.

**In sala**

In sala sarà allestito un maxischermo sul quale verranno proiettati tutti i dati relativi all'andamento dell'Assemblea ed eventuali Istruzioni e/o Presentazioni.

**Votazione con monitor touch screen (Seggio Elettorale Elettronico IN PRESENZA).**

Il seggio elettorale prevede:

- una postazione per il riconoscimento dell'elettore composta da un computer collegato ad un lettore laser di codici a barre che consentirà di regolare l'accesso alla cabina elettorale.
- una cabina elettorale con all'interno un monitor Touch screen che sarà utilizzato da ciascun delegato per effettuare le votazioni.

Ciascun elettore potrà recarsi ad una qualsiasi delle postazioni di riconoscimento.

All'ingresso della cabina l'elettore troverà un addetto dotato di un lettore di codice a barre per il riconoscimento e l'ammissione dell'elettore in cabina ed il conteggio degli elettori che hanno votato.

L'addetto al riconoscimento legge il codice a barre stampato sul braccialetto per verificare se quell'elettore ha già votato e per effettuare il conteggio dei votanti. Se l'elettore non risulta tra quelli che hanno già votato, l'addetto lo invita ad entrare in cabina per votare.

**Tutorial**

Saranno realizzati due tutorial:

Primo tutorial "Come ci si accredita" spiega come accedere all'assemblea per facilitare la Verifica Poteri. Verrà realizzato nei giorni precedenti e sarà visibile su YouTube ed eventualmente sul sito della Federazione.

Secondo tutorial "Come si vota" da proiettare in sala spiega come si vota in cabina elettorale.

**Scrutinio e Proclamazione Eletti**

Al termine della tornata di votazioni il seggio viene chiuso definitivamente, vengono stampati i verbali conclusivi con l'elenco degli elettori che hanno votato e si può procedere allo scrutinio che avviene semplicemente aprendo l'apposita applicazione nel computer appositamente predisposto e premendo semplicemente un tasto. Viene prodotto un verbale con l'indicazione dei voti ottenuti da ciascun candidato, le schede bianche e la proclamazione degli eletti.